



# COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

## DELIBERAZIONE N. 5

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria: esame ed approvazione modifiche relative alla dispersione delle ceneri

L'anno duemilasedici addì undici del mese di aprile ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	<b>x</b>	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	<b>x</b>	
<b>ALBERTI Alfredo</b>		<b>x</b>
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>		<b>x</b>
<b>FRASSON Angelo</b>	<b>x</b>	
<b>BORASO Alberto</b>		<b>x</b>
<b>GUANDALINI Andrea</b>		<b>x</b>
<b>BRAGA Daniele</b>	<b>x</b>	
<b>MURARO Marilisa</b>	<b>x</b>	
<b>ROVARIO Silvia</b>	<b>x</b>	
<b>MIRABELLI Cristina</b>	<b>x</b>	
	<b>7</b>	<b>4</b>

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

---

**Oggetto:.** Regolamento di Polizia Mortuaria: esame ed approvazione modifiche relative alla dispersione delle ceneri

## PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

---

### **Il Responsabile del settore interessato**

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 11.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Oronzo Saponaro

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 36 in data 03/10/1983 venne approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in attuazione del DPR 10/09/1990, n.285;

Visto l'art. 42 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Vista la legge 30/03/2001, n.130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

Vista la L.R. del Piemonte n.20 del 31/10/2007 relativa a disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, che all'art.6 impone ai Comuni di disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale, sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica dell'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria al fine di inserirvi le norme relative alla destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione, nell'ambito del cimitero e del proprio territorio comunale sia in aree pubbliche che in aree private, tenendo in considerazione anche le modifiche legislative intervenute in materia cimiteriale;

Visti i pareri favorevoli richiesti agli enti di cui all'art.6, comma 2, della L.R. 31/10/2007, n.20 e precisamente: dell'ASL VC con nota prot. 17175 in data 29/04/2008; dell'ARPA di Novara con nota prot. 93195 in data 27/08/2009 nella quale viene evidenziato che la dispersione delle ceneri in natura è altresì consentita nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti; dell'Ente Gestione Aree Protette della Valle Sesia con nota prot. 1095 in data 23/11/2012, e successiva nota prot. 337 in data 04/04/2016, nella quale vengono dettagliate le aree nelle quali è ammessa la dispersione;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 8 del 25.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

visto l'art.97, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1) Di apportare al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria le seguenti modifiche ed integrazioni: Dopo l'ultimo comma dell'art.49 è inserito quanto segue:

“Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art.3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30/04/1992, n.285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n.32 del 18/03/2002.

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi; in particolare, nell'area parco del Monte Fenera, la dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- riferimento SP n.32 Boca/Grignasco, detta Traversagna, circoscritta dal km 3,950 al km 2,650 e specificatamente a partire dal foglio n.1 mappale n.149/219 sino al foglio n.1 mappale n.339, nel territorio dell'area parco e in Comune di Prato Sesia, per una fascia lungo la SP 32, a monte e a valle pari a 75 metri lineari;

- riferimento pista ciclabile Prato Sesia/Santuario di Boca, detta anche strada vicinale delle Valli, e specificatamente a partire dal foglio n.10 mappale n.37 sino al foglio n.3 mappale n. 1, nel territorio dell'area parco e in Comune di Prato Sesia, per una fascia pari a 50 metri lineari;

- nei fiumi o torrenti nei tratti liberi da manufatti e natanti.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 3) del presente articolo contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.20/2007 nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale, che dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. Dovrà essere realizzata in bronzo con dimensioni massime pari a cm 10 x 20 e riportare i dati anagrafici del defunto. L'onere per la fornitura e posa sarà a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007."

2) Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di procedere con i successivi adempimenti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 15.04.2016 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 15.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---